



La tracciabilità degli equidi: nuovi indirizzi

Gino Angelo Santarelli
Ufficio 2, DGSAF, Ministero della salute.

Convegno
Le novità di sanità animale per gli equidi

12 Novembre 2021, presso

Fieracavalli
a Verona dal 1898

Verso il nuovo Sistema I&R EQUINI



Norma orizzontale, in un unico regolamento la disciplina generale sulla sanità animale in sostituzione di decine di Direttive e Regolamenti

Regolamento (UE) 2016/429



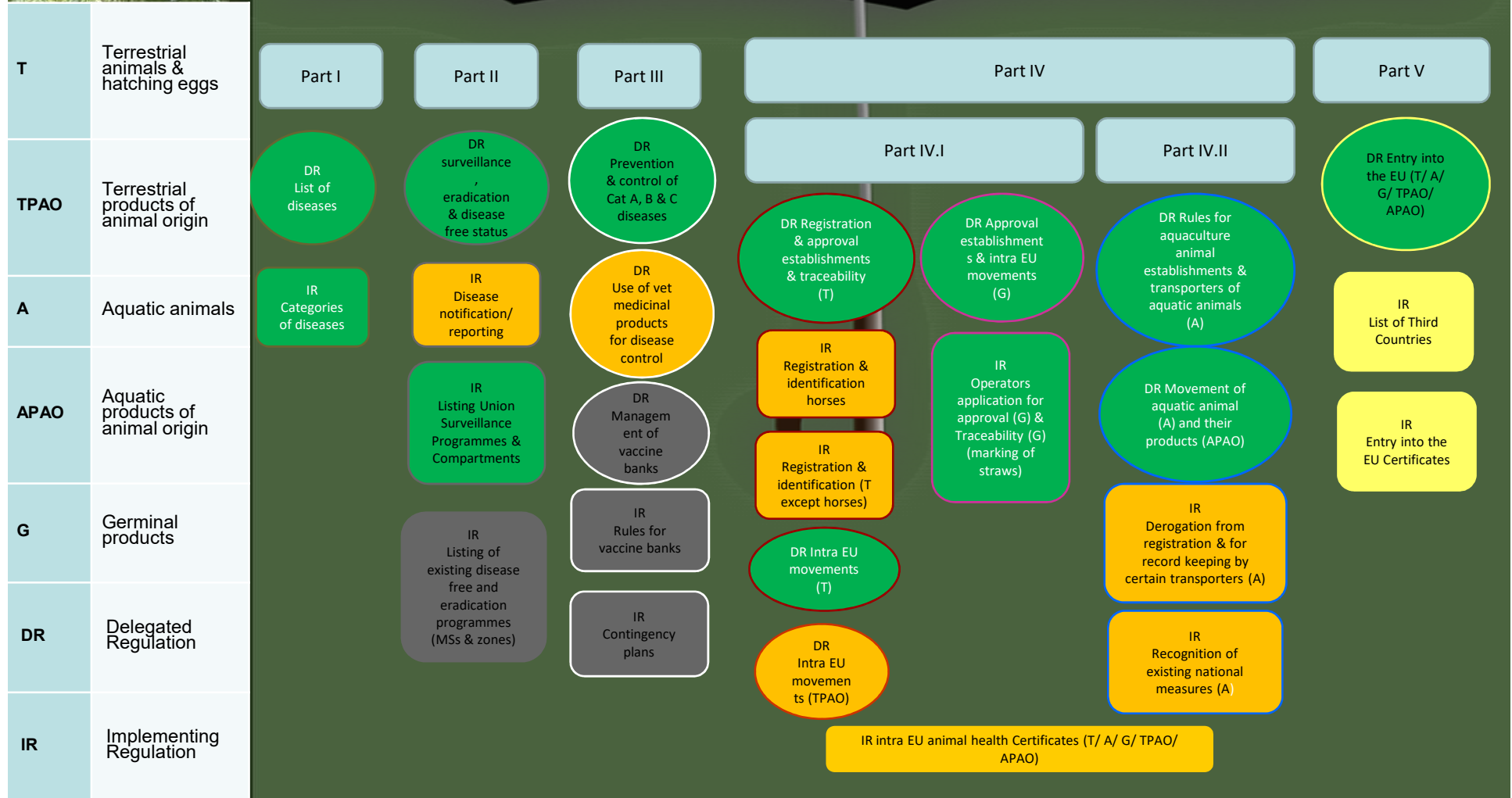
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963



Regolamento (UE) 2016/429

NORMATIVA IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE

ANIMAL HEALTH LAW (AHL)



AHL e sistema I&R (Identificazione e Registrazione)

PARTE IV

Registrazione, Riconoscimento, Tracciabilità e Movimenti

TITOLO I (7 Capitoli, artt. 84-171)

Animali terrestri, materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali

- Capo 1 Registrazione, riconoscimento, tenuta della documentazione e registri
- Capo 2 Tracciabilità animali terrestri e materiale germinale
- Capo 3 Movimenti di animali terrestri detenuti

TITOLO II

Animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici



Sistema I&R equini: AHL e...

+ Regolamenti Delegati (Integrazioni)

- **REG 2019/2035** Registrazione stabilimenti e tracciabilità animali (già almeno 3 modifiche pubblicate e altre in studio)
- **REG 2020/688** Movimenti interni UE animali terrestri

+ Regolamenti di Esecuzione (Modalità di applicazione)

- **REG 2021/520** Tracciabilità di animali terrestri detenuti
- **REG 2021/963 Identificazione e registrazione degli equini**

+ Adeguamenti nazionali (lavori in corso...)



REG. 2021/963

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963**
della Commissione del 10 giugno 2021
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dal 16 Giugno 2021
Entrata in vigore il 7 Luglio 2021
Allegato II si applica tuttavia a decorrere dal 28 Gennaio 2022





Abrogazione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

Fa eccezione l'allegato I, inerente alle norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell'Unione, che restano applicabili fino al 27 gennaio 2022.

A decorrere dal 28 gennaio 2022 si applicherà, oltre all'allegato II del reg. (UE) 2021/963, il Regolamento Delegato (UE) 2021/577, che integra il reg. (UE) 2019/6 per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita (trattamenti e NDPA)

Qualche definizione dal reg. 2021/963, articolo 2 ...



equidi → 1) «**equino**»: un animale detenuto di una delle specie appartenenti al genere *Equus* (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie.

5) «**equino registrato**» o «**equide registrato**»:

- a) un animale riproduttore di razza pure delle specie *Equus caballus* o *Equus asinus*, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico...;
- b) un equino della specie *Equus caballus*, registrato presso un'associazione... per competizioni e corse.

azienda → 2) «**stabilimento**»: quale definito art. 4, 27), reg. 2016/429: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi:

Nota: per definizione
Reg. 2016/429 All. 1
sono esclusi gli equini

- a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia;
- b) gli ambulatori e le cliniche veterinarie

...qualche definizione dal reg. 2021/963, articolo 2 ...

detentore → 3) «**operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di equini, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari.

4) «**proprietario**»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equino.

↪
Articolo 3 Ruoli:
L'operatore...agisce...per conto e
con l'accordo del proprietario...

...e dal reg. 2016/429, articolo 4 ...

25) «**trasportatore**»: un operatore che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

Principali disposizioni normative

Reg. 2016/429 art. 109

Obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti. Per gli equini, le informazioni minime da registrare sono riportate al paragrafo 1. lett. d):

- i) codice unico;
- ii) metodo di identificazione, che collega l'animale interessato al documento di identificazione di cui al punto iii);
- iii) estremi di identificazione pertinenti contenuti nel documento di identificazione;
- iv) stabilimenti in cui tali animali sono abitualmente detenuti.





La base dati informatizzata ...BDN

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

Art. 13.

Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262

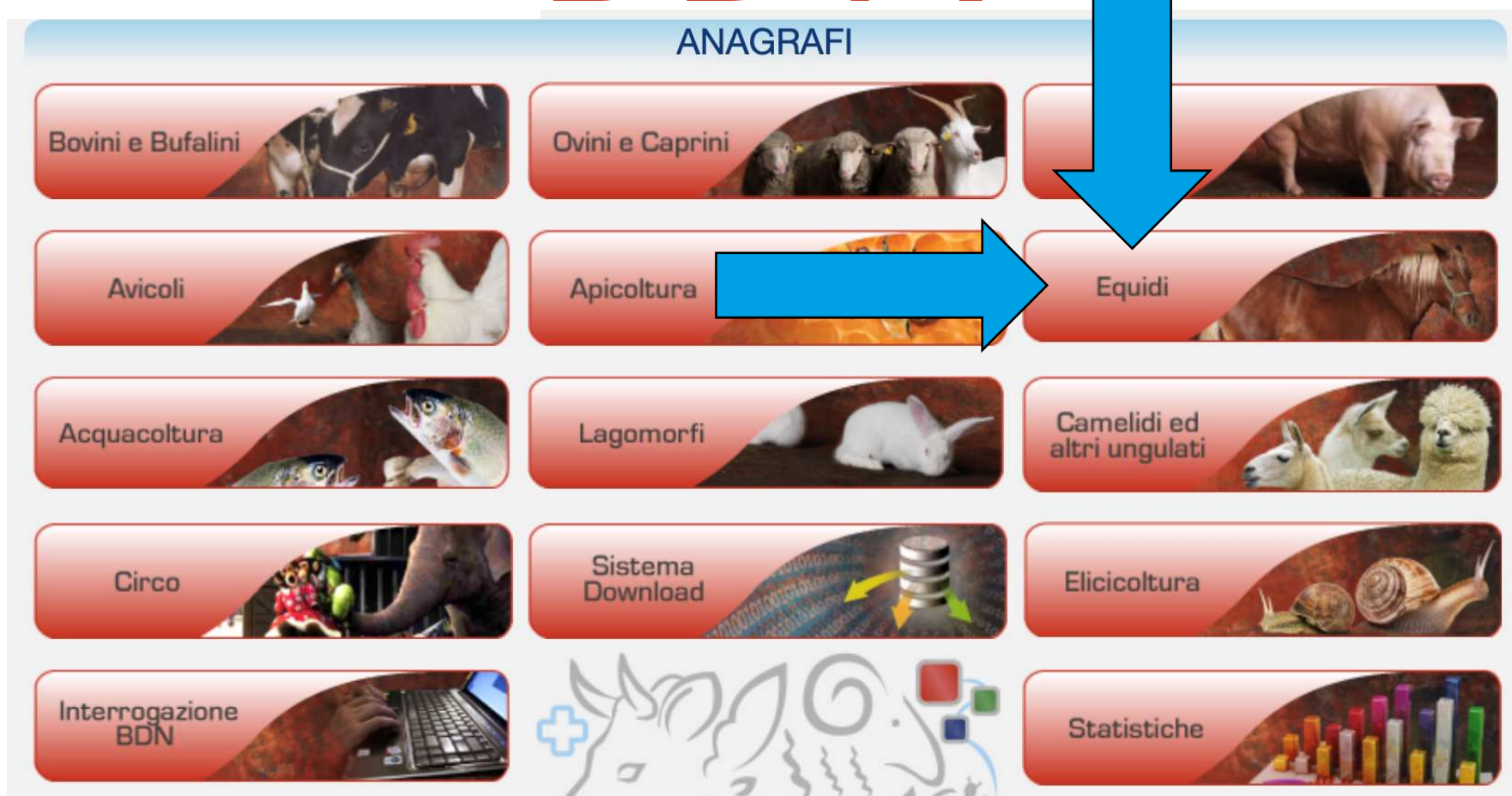
1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.

Banca Dati Nazionale informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)

- D.lgs 196/1999 art. 12: è istituita una banca dati informatizzata per bovini, suini, aziende nelle quali sono detenuti
- D.P.R. 437/2000 art. 12: il MinSal è detentore della banca dati informatizzata di cui al D.lgs 196
- D.M. 2 marzo 2001 e D.M. 31 gennaio 2002 MinSal: istituzione Centro Servizi Nazionale (CSN) presso IZSAM (Teramo), del quale il MinSal si avvale per la gestione della BDN in applicazione al D.P.R. 437/2000 e D.lgs 196/1999

Portale vetinfo.it **BDN**



Obblighi dell'Autorità Competente

Reg. 2016/429

Art. 93 – garantire che vengano registrati:

- a) gli stabilimenti
- b) i trasportatori
- c) gli operatori

L'autorità competente assegna a ognuno di essi un numero di registrazione unico

Art. 101 – registro da istituire e garantire che sia aggiornato con:

- a) stabilimenti registrati
- b) stabilimenti riconosciuti
- ...movimenti...

Art. 110 – obblighi relativi a:

- documenti di identificazione (rilascio)
- modelli di documenti di trasporto (modelli)



Obblighi degli operatori per animali terrestri

Reg. 2016/429

Artt. 84-86: registrazione degli stabilimenti

Artt. 87-89: registrazione dei trasportatori

Artt. 90-92: registrazione degli operatori che
procedono alle operazioni di raccolta
indipendentemente da uno
stabilimento

Artt. 94-100 (Sezione 2):

Riconoscimento di
determinati stabilimenti

Stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati
che movimentano da o per altri Stati membri

Stabilimenti di materiale germinale che viene spostato
in altri Stati membri

Stabilimenti che costituiscono un rischio significativo

Stabilimenti confinati



Obblighi degli operatori che detengono equini

Reg. 2016/429 art. 114:

1. Provvedono affinché gli equini siano identificati individualmente mediante:
 - a) un codice unico, che è registrato in BDN
 - b) un mezzo di identificazione che colleghi l'animale al documento di identificazione
 - c) un documento unico di identificazione a vita
2. Gli operatori garantiscono che le informazioni sugli equini detenuti siano trasmesse alla BDN (art. 109 par. 1).



Obblighi degli operatori, Reg. 2019/2035 in aggiunta a quelli da Reg. 2016/429

Titolo III conservazione della documentazione

art. 22 – gli operatori che detengono animali terrestri registrano:

- a) codice di identificazione figurante sul mezzo di identificazione;
- b) numero di registrazione o riconoscimento unico dello stabilimento di origine degli animali;
- c) numero di registrazione o riconoscimento unico dello stabilimento di destinazione degli animali;

art. 24 – gli operatori che detengono equini registrano:

- a) codice unico
- b) data di nascita nello stabilimento
- c) data di morte, perdita, macellazione.



Obblighi, Reg. 2019/2035 in aggiunta a quelli da Reg. 2016/429

Titolo IV tracciabilità degli equini detenuti

Capo 2 Base dati informatizzata art. 64

Informazioni da conservare

- a) Stabilimento: i) numero di registrazione unico
ii) nome e indirizzo dell'operatore
- b) Equino abitualmente detenuto:
 - i) codice unico
 - ii) codice di identificazione dell'animale sul mezzo di identificazione
 - iii) sistema lettura transponder, se non approvato da AC
 - iv) informazioni su nuovi documenti di ID, duplicati o sostitutivi
 - v) specie
 - vi) sesso, possibilmente la data di castrazione
 - vii) data e paese di nascita dichiarati
 - viii) data di morte perdita macellazione
 - ix) nome e indirizzo AC o organismo che ha rilasciato documento di identificazione
 - x) data di rilascio del documento di identificazione
- c) Equini detenuti più di 30 giorni nello stabilimento

Reg. 2021/963
articolo 6

Dichiarazione
di equino
NDPA

=+

Reg. 2021/963
articolo 9

In BDN b) e c)
entro 7 giorni



Obblighi, Reg. 2019/2035 in aggiunta a quelli da Reg. 2016/429

Titolo IV tracciabilità degli equini detenuti Capo 3 Documento di identificazione artt. 65-69

Art. 65 Documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti.

1. Sono elencate le informazioni da riportare. Come per Capo 2 +

2. per equini registrati

a) descrizione grafica e verbale dell'animale

b) se del caso, metodi di identificazione alternativi

c) se del caso, informazioni sulla razza

d) se del caso, analisi e vaccinazioni richieste per competizioni

Documento unico di
identificazione a vita

~~Passaporto~~

Nome.....

Progenitore..... 

Cittadinanza.....

Cosa mangia? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dove vive?..... 

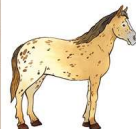
Classe.....

Ordine.....

Famiglia.....

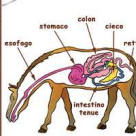
Genere.....

Specie.....

corpo 

testa 

impronta 

apparato digerente 

Reg. 2021/963 Allegato II

contenuto del documento unico di identificazione a vita

Sezione I – Identificazione

Sezione II – Somministrazione di medicinali

Sezione III – Marchio di convalida/licenza

Sezione IV – Proprietario

Sezione V – Certificato zootecnico

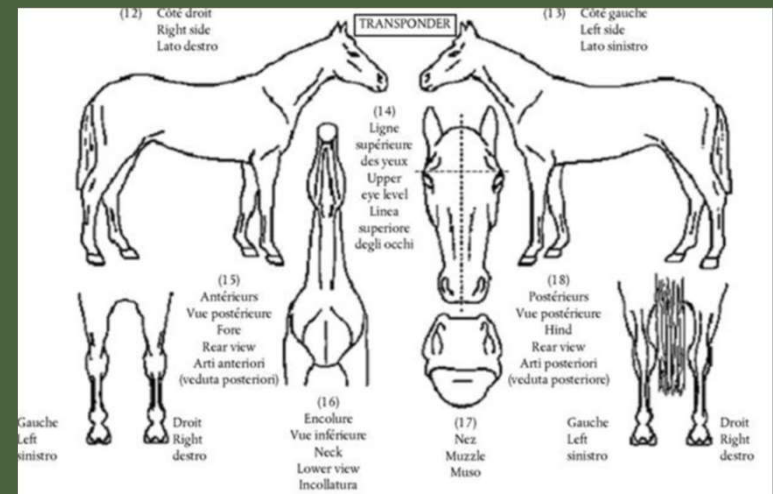
Sezione VI – Registrazione dei controlli di identità

Sezioni VII e VIII – Registrazione delle vaccinazioni

Sezione IX – Prove di laboratorio

Sezione X – Castagnette (facoltativa)

Solo per *Equini registrati*
dei libri genealogici



Obblighi, Reg. 2019/2035 in aggiunta a quelli da Reg. 2016/429

Titolo IV tracciabilità degli equini detenuti

Capo 3 Documento di identificazione artt. 65-69

Art. 66 Obbligo che l'equino sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita, deroghe per equini:

- a) in stalla e al pascolo se il documento può essere esibito immediatamente
- b) temporaneamente montati, guidati, condotti, portati
- c) non svezzati che accompagnano la madre/nutrice
- d) che lasciano temporaneamente lo stabilimento per addestramento
- e) spostati in situazioni di emergenza

Art. 67 Obblighi per l'AC per quanto riguarda il rilascio di documenti unici di identificazione duplicati e sostitutivi

Art. 68 Obblighi per l'AC per quanto riguarda il rilascio di nuovi documenti unici di identificazione per equini registrati

Art. 67 Obblighi per l'AC per quanto riguarda i documenti di identificazione duplicati, sostitutivi, nuovi.

maggiori
dettagli nel
Reg. (UE)
2021/963



Reg. 2021/963

Documenti di identificazione: duplicati e sostitutivi

Articolo 25 Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione

1. Casi di rilascio:
- a) Il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile stabilire l'identità dell'equino (transponder)
 - b) L'equino non è stato identificato entro i termini previsti dalla normativa

Articolo 26 Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi

1. Casi di rilascio:
- a) Il documento unico di identificazione a vita originale è stato perso e:
 - i) l'identità dell'equino non può essere accertata
 - ii) non vi è alcuna prova che un documento unico di identificazione a vita sia stato rilasciato in precedenza o
 - b) Il mezzo di identificazione o il documento unico di identificazione a vita è stato rimosso, modificato o sostituito senza autorizzazione

...inoltre...

- Registrazione nella BDN del duplicato / sostitutivo
- Equino diventa NDPA
- Applicazione mezzo fisico di identificazione
- Attribuzione nuovo codice unico



Documento unico di identificazione a vita: Organismo di rilascio

Reg. 2021/963 art. 2 ,25) «organismo delegato»:

quale definito all'articolo 3, punto 5), del reg. (UE) 2017/625,
designato conformemente all'art. 108, par. 5, lett. c), del reg. (UE) 2016/429
al fine di assicurare l'applicazione pratica del sistema di identificazione e
registrazione istituito per gli equini, compresi il rilascio e la consegna dei
documenti unici di identificazione a vita degli equini. Tale organismo è indicato
come «**organismo di rilascio**» al titolo IV, capi 2 e 3, del reg. (UE) 2019/2035.

Per gli equini registrati:

- Per i libri genealogici gli enti selezionatori sono
autorizzati ex Reg. 2016/1012 («Autorità zootecnica»)
da MIPAAF DGSIR

- Per i cavalli registrati per competizioni e corse: FISE

Per gli equini non registrati: FISE, AIA, veterinari liberi
professionisti autorizzati da ASL

Se organismi di rilascio insufficienti: A.C. locale = ASL



Codice unico

Attribuito a ciascun equino al momento della prima identificazione e registrazione.

È definito all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, art. 6, par. 2: descritto come un codice alfanumerico di 15 caratteri che identifica univocamente l'equino, composto da:

- a) codice assegnato a organismi delegati, enti selezionatori, organizzazioni, associazioni
- b) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equino;

Reg. 963 considerando (24): il sistema UELN è adatto per l'attribuzione del codice unico ed è opportuno consultare l'elenco dei codici UELN già attribuiti prima di assegnare un nuovo codice.



Obblighi degli operatori

Reg. 2019/2035 Titolo IV tracciabilità degli equini detenuti

Capo 1 Mezzi e metodi di identificazione artt. 58-63

Art. 58 Mezzi e metodi di identificazione

Gli operatori provvedono affinché ciascun equino detenuto sia identificato individualmente mediante:

- a) Transponder
- b) Documento unico di identificazione a vita

Reg. 2021/963

Transponder iniettabile impiantato sul lato sinistro del collo dell'equino, a metà tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese e a livello dell'area del legamento nucale (art. 13), entro un termine stabilito dallo Stato membro non superiore ai 12 mesi (art. 21).



Obblighi degli operatori

Reg. 2019/2035 Titolo IV tracciabilità degli equini detenuti

Capo 1 Mezzi e metodi di identificazione artt. 58-63

Art. 61 Deroghe all'identificazione di equini inviati al macello, metodo semplificato per equini ai quali non è stato rilasciato un documento unico di identificazione a vita purché:

- a) equini di età inferiore di 12 mesi
- b) inviati direttamente a un macello situato presso lo stesso Stato membro.

mezzo di identificazione di cui all'Allegato III
(fascia per pastorale, convenzionale o elettronica)

Reg. 2021/963 deroga per equini detenuti
allo stato semiselvatico



Movimentazioni

Reg. 2016/429

Art. 105: Gli operatori devono conservare anche la documentazione contenente informazioni sui movimenti in entrata e uscita dal loro stabilimento degli animali terrestri

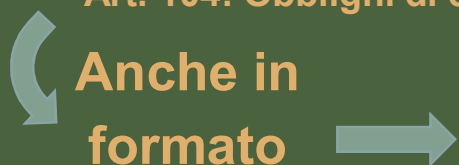
Art. 109: i movimenti devono essere registrati nella base dati informatizzata

Art. 87: Obblighi di registrazione dei trasportatori

Art. 104: Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori

Anche in
formato
elettronico

In Italia D.M. 28/06/2016 dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali
(modello 4 elettronico in BDN)



Trasportatori

Reg. (CE) 1/2005 protezione degli animali durante il trasporto

**CSR 114/2008 Accordo «Prime disposizioni per
l'autorizzazione al trasporto di animali vivi»**

Autorizzati ↙

↘ **Registrati**

Tipo 1 – Non valido per lunghi viaggi

Tipo 2 – Valido per tutti i viaggi

+ omologazione del mezzo

**All. G - Produttori primari che trasportano
per conto proprio per viaggi inferiori a
65 km in relazione ad attività economica**

**All. H – Trasporti conto proprio di equini
non in relazione ad attività economica**

**Nota MinSal ottobre 2021: dal 17 gennaio 2022
nel documento di accompagnamento
informatizzato potranno essere indicati
unicamente trasportatori in possesso della
prevista autorizzazione e registrazione in
BDN/SINVSA.**



Reg. 2021/963: Eventi rilevanti per la tracciabilità degli equini

REGISTRARE IN BDN +

Nascita



Richiedere l'identificazione entro i termini previsti

Morte



Custodire per evitare riutilizzo fraudolento:
il mezzo di identificazione (smaltimento)
il documento di identificazione (invalidamento e consegna a organismo di rilascio / distruzione)

Macellazione



Se mezzo di identificazione non recuperabile, la parte della carcassa è dichiarata non idonea al consumo umano

Responsabile del macello verifica identificazione dell'equino e che sia DPA

Furto /

Smarrimento



Denuncia e consegna del documento di identificazione all'A.C. o organismo di rilascio entro i termini previsti (massimo 30 giorni)



Reg. 2021/963: Eventi rilevanti per la tracciabilità degli equini

REGISTRARE IN BDN +

Trattamenti - NDPA

Reg. 2021/963 PARTE 3 (artt. 38-44)

Dichiarazione irreversibile

- Autorità competente (rilascio di documenti di identificazione duplicati o sostitutivi)
- Veterinario responsabile del trattamento (artt. 112-113 reg. (UE) 2019/6)
 - Prima del trattamento: nel documento unico di identificazione a vita
 - In BDN entro 7 giorni dal trattamento



Dichiarazione di trattamento con periodo di attesa di 6 mesi per la macellazione nel caso di trattamenti con sostanze di cui al Reg. (CE) 1950/2006



Conclusioni

Principali innovazioni nel Sistema I&R degli equini

- Regolamenti (UE)



Direttamente applicabili in tutti gli Stati membri

- Gestione del sistema e della banca dati informatizzata da parte del Ministero della salute (eccetto gli aspetti prettamente zootecnici)



Integrazione maggiore tra attività di carattere sanitario

- Obblighi e funzioni per gli operatori



Operatore parte attiva nel sistema I&R così come in altri aspetti della sanità animale



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Gino Angelo Santarelli - ga.santarelli@sanita.it
Ufficio 2, DGSAF, Ministero della Salute
per comunicazioni ufficiali: dgsa@postacert.sanita.it

Per gli interessati:
6 dicembre 2021
segreteria organizzativa
IZSAM, collaborazione
MinSal MIPAAF.
Evento online su
nuove disposizioni
normative e nuovo
applicativo in BDN.

